



**STUDIO LEGALE GRIFFO**  
& PARTNERS

**Avv. Danilo Griffo**  
Via Vanoni, 5 – 80024 Cardito (NA);  
Ph. 081 8322312; Fax. 0817427424; c.f. GRFDNL81L21F839X  
mob. 327 7948400; email. [info@slgriffo.com](mailto:info@slgriffo.com)

## TRIBUNALE DI MILANO

### RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA EXART. 700 c.p.c.

PER: SDL Centrostudi S.p.A., in persona del l.r.p.t. dott. MINOIA Pier Felice con sede in via Padana Superiore, 82/B 25080 Mazzano (BS), P.IVA 03253470987, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Marco Mazza (c.f. MZZMRC71C14F839N) del Foro di Napoli e dall'avv. Danilo Griffo (c.f. GRFDNL81L21F839X), del Foro di Nola (NA), tutti elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo sito in via E. Vanoni n, 5 – 80024 Cardito (NA), giusta procura in calce al presente atto, acclusa con foglio separato.

Si desidera ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: Fax 0817427424; PEC [danilogriffo@legalmail.it](mailto:danilogriffo@legalmail.it).

CONTRO: la sig.ra BETTI Deborah (CF. BTTDRH69S54E591X), nata a Lambrate (MI) il 14.11.1969 e domiciliata in Solaro (MI), alla via Varese, 181.

#### 1-Fatto storico

La SDL Centrostudi S.p.A. è società specializzata nella tutela dei diritti dei soggetti che abbiano subito vessazioni ed illeciti a seguito dell'agire degli Istituti di credito. Si occupa della predisposizione di perizie econometriche finalizzate a rilevare anomalie che siano state rinvenute nel seno di una relazione bancaria; in modo particolare lo scopo di tali elaborati, che vengono tuttavia redatti da professionisti all'uopo qualificati, è quello di comprendere e verificare se, nel rapporto bancario esaminato, si riscontri l'usura e se si appurino competenze ed interessi debitori, praticati dalle Banche e comunque non dovuti, perché *contra legem*. Indica anche avvocati competenti nel settore di riferimento, per offrire un'opportuna tutela al cliente sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Nel mese di gennaio 2013 fra la innanzi citata e l'odierna resistente (nella qualità di r.l.p.t. della Bema Ceramiche s.r.l., con sede in Solaro – Mi – alla via Varese n. 181), veniva stipulato un contratto di mandato finalizzato a:



1. redigere una perizia econometrica relativa al rapporto bancario intrattenuto da quest'ultima con la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l.;
2. favorire tutte le attività stragiudiziali e giudiziali tendenti al recupero e/o allo storno degli interessi indebitamente applicati dall'Istituto.

Redatti gli elaborati peritali di cui sopra ed esperito con esito negativo il tentativo di mediazione stragiudiziale, veniva conseguentemente incardinato giudizio civile avanti il Tribunale di Milano, VI° Sez, Giudice Cozzi.

Detto procedimento si concludeva con una sentenza di rigetto (n. 64615/13) delle domande attoree.

A fronte di tanto la società SDL si rendeva disponibile – indicandone il professionista- ad incardinare appello, con richiesta di sospensiva dell'effetto esecutivo della sentenza ex art.283 cpc ed a tutelare gli interessi della compagine soccombente anche in sede penale; il tutto in forma completamente gratuita.

Ciò non perché si ammettesse una qualche forma di responsabilità, ma sol in nome della consapevolezza del verosimile riscatto che la cliente avrebbe potuto sortire in sede di gravame.

Dal canto suo, invece, l'odierna resistente, in nome della sua compagine, rifiutava tale disponibilità e si dichiarava interessata unicamente a ricevere in ripetizione quanto da versarsi a parte avversa, a titolo di spese ed emolumenti legali. Reclamava dalla SDL ulteriori somme a titolo di un non meglio specificato risarcimento danni.

Ma vi è di più!

Se la SDL non avesse corrisposto tali importi – così come dogmaticamente ed apoditticamente pretesi – la signora Betti avrebbe intrapreso una serrata campagna diffamatoria ai danni della prima: *“se non avrò ciò che chiedo, lo scopo della mia vita sarà di danneggiarvi e perseguirvi in ogni modo. Io vi distruggo”*. Tanto dichiarava candidamente la su citata nei locali della SDL ed innanzi ai suoi responsabili in data 18/07/2014 in Mazzano alla Via Padania Superiore.

Un ulteriore incontro si ebbe in Milano Via Doberdò 16 all'Unione artigiani in data 13.11.2014, alla presenza del dott. Stefano Pigolotti, socio proprietario della SDL. Anche in quest'occasione, presente lo stesso avvocato Riccio ed il difensore della resistente, la Betti ribadì fermamente di voler ottenere il pagamento delle spese processuali.

**Si consideri che già prima di quest'incontro la Betti depositava querela penale contro la Sdl: il 4.11.2014 (!); come si evince dallo stesso timbro di depositato**



pubblicato dalla resistente unitamente alla querela, in tutti gli spazi *web* già richiamati.

Questa circostanza, tanto semplice quanto incontrovertibile, chiarisce definitivamente il dolo intenzionale della Betti. Ella non solo aveva già deciso di dare comunque vita alla sua personale 'crociata' distruttiva contro SDL, ma addirittura le stava già dando corso.

Nessuna fra le condotte astrattamente assumibili da quest'ultima, infatti, avrebbe mai potuto evitare che la resistente concretizzasse l'oggetto delle sue minacce.

Anzi se la scrivente avesse ceduto alle intimidazioni, ad oggi, si troverebbe certamente: da un lato, ad aver corrisposto dette somme; dall'altro, a dover far fronte, comunque, ad una campagna diffamatoria – con ogni probabilità – ancora più aggressiva.

Era ben convinta di continuare le ostilità, vista la irriducibile volontà della SDL di non voler sottostare al suo ricatto: *"pagatemi le spese legali, altrimenti vi distruggo"*.

In quell'occasione l'avvocato Riccio confermò l'intenzione di proporre appello con l'istanza di sospensiva ex art.283 cpc e illustrò che l'obbligazione della sua prestazione come professionista fosse di mezzi e non di risultato. La Betti pretendeva, senza sentir ragione, di essere ristorata delle spese legali.

Come ragionevolmente prevedibile, la ricorrente non cedeva alle intimidazioni ritorsive ed estorsive ricevute e la Betti dava quindi corpo e sostanza alla preannunziata condotta illecita, provvedendo a diffondere nella rete *web* numerosissimi comunicati dal marchio segno denigratorio, con una frequenza ed una cadenza 'iptonica'.

Non potendo riportare passo per passo nel presente atto ogni uno di tali messaggi – proprio attesa la copiosità e la sovrabbondanza degli stessi (sono tutti allegati in atti) appare utile indicarne a stralcio i più emblematici.

All'indirizzo *web* <http://www.deborahbetti.it/wp-content/uploads/2015/05/BEMA-vs-SDL-Esposto-Depositato.pdf>, risulta pubblicato il testo di una denuncia-querela che la resistente avrebbe depositato ai danni della SDL, oltre che numerosi altri commenti (come quello rubricato "SDL. Centrostudi: software, perizie certificate #parliamodelniente), il cui tenore appare *ictu oculi* essere ingiustamente e gravemente lesivo dell'immagine di quest'ultima.

Del medesimo segno appaiono inoltre le dichiarazioni tuttora visibili all'indirizzo *web*: "<http://www.consulenzadebito.it/sdl-vista-da-una-cliente/>". In questo spazio la resistente non si astiene dal definire col titolo di 'latitante' la società odierna ricorrente, ascrivendole condotte sostanzialmente 'truffaldine', disoneste ed immorali.



Quanto sin qui riportato va ad aggiungersi agli altrettanto innumerevoli comunicati, *post* e messaggi, presenti sul personale profilo facebook della resistente “deborah betti”, a mezzo dei quali apertamente ci si riferisce della incompetenza e disonestà della SDL nonché dei suoi legali fiduciari:

“*Anche gli avvocati di SDL Centrostudi devono rispettare la LEGGE!*”;

“*SDL Centrostudi, che gli avvocati facciano il loro DOVERE!*”.

Affermazioni, queste, che lasciano intendere al lettore terzo ed inconsapevole che, sia SDL che i suoi legali fiduciari, siano soggetti che non compiano il loro dovere e – cosa ancora più grave – siano dediti a non rispettare la legge.

Non solo!

Copiosa è anche la produzione di comunicati, messaggi ed articoli aventi lo scopo di ricostruire una statistica dei ‘fallimenti’ giudiziari registrati da SDL, al chiaro scopo di scoraggiare la clientela della società e distrarla da essa.

In questo senso, su tutti spicca l’articolo pubblicato di recente sul sito personale “deborahbeti.it” dal titolo: “*SDL Centrostudi; e la “geosoccombenza” nei Tribunali d’Italia – Udine!*”.

Nel corpo di tale pubblicazione si legge l’ennesimo, gratuito, sforzo della resistente, teso a screditare la società ricorrente soprattutto agli occhi dei suoi clienti (presenti e futuri).

“*Lo scopo della mia vita sarà quello di perseguirvi e danneggiarvi!*”: mai promessa fu così fedelmente onorata!

La Betti nomina se stessa ‘paladina’ dei cittadini vessati da SDL ed **in loro luogo** – in nome di una missione del tutto autoreferenziale – profonde copiosissime energie per organizzare una macchina comunicativa avente come unico scopo quello di danneggiare (appunto), nella misura massima possibile, l’avviamento commerciale della nominata società.

Addirittura, in non poche pubblicazioni, è dato riscontrare veri e propri inviti ad ‘unirsi alla battaglia’ (come si evince dalla documentazione versata in atti).

Una concreta **campagna di proselitismo** finalizzata a strutturare e nutrire le fila di un fronte comune (*rectius* un esercito, un’armata) che, nei piani della avversata, possa muovere dirompentemente contro la SDL.

Tale condotta (un vero e proprio disegno ordito per distruggere l’onore e la reputazione della società) è illecita, gravemente diffamatoria e non può per la sua sistematicità (quotidianamente la Betti interviene sui network, come se fosse l’unica sua ragione di vita, il suo lavoro) essere tollerata.



Ultimamente, all'interno degli stessi blog ospitati dal sito della resistente è dato riscontrarsi la comparsa, addirittura, di nicknames indicativi di messaggi spregiudicati e gravissimi che invocano l'arresto dell'avvocato Serafino Di Loreto, responsabile legale della SDL (si V. su tutti: post del 19 giugno 2015 ore 22,04). I messaggi ed i commenti in questo modo consentiti, prodotti e fomentati dalla Betti, prescindono da qualsiasi decoro e liceità, concretizzandosi in veri e propri insulti gratuiti – puntualmente – sforniti di qualsiasi fondamento .

**2-Del reato di diffamazione: il principio di inerenza e continenza. Bilanciamento dell'art. 21 della Carta Costituzionale con il bene protetto dalla norma penale: Ponore e la dignità sociale. Ipotesi di reati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione.**

Il contegno di parte avversa e diffusivamente diffamatorio, perché, prima che si pronunci probabilmente l'autorità giurisdizionale (la sua querela potrebbe anche essere archiviata) la Betti pervasivamente profonde tutte le sue energie (alcuni messaggi riportati in atti indicano l'ora 6,00 o di notte ora 00,20) *per massacrare anzitempo* l'azienda SDL. La sua narrazione è sussiegosa, enfatica, rendente spasmodicamente al rinvenimento, attraverso il web, di qualche truffato dalla SDL e quando lo ritrova nel linguaggio trapela godimento, esaltazione, si sente plasticamente il proclama trionfale.

Dalla lettura dei comunicati sistematici e continui della Betti – ora sul suo profilo Facebook, ora sul suo sito personale *'deborabbetti.it'*, ora sul blog *'consulenzadebito.it'* ecc – è dato intendere che la precedente società sia in realtà composta da soggetti delinquenti, incompetenti ed unicamente mossi dall'intento di truffare i propri clienti.

La pubblicazione, in tale contesto, del corpo integrale della querela depositata dall'odierna resistente, si presta infatti perfettamente a lasciar intendere, agli occhi ignari del terzo lettore, che i fatti – e le infondate e temerarie accuse – in esso contemplate, siano veri ed oggettivi (*come se* fossero stati già accertati da una Autorità Giudiziaria).

Come già emerso, invece, l'unico suffragio alla campagna denigratoria ed emulativa posta in essere dalla Betti, coincide con un atto da essa stessa redatto: la citata querela penale, le cui deduzioni, però, sono tutt'ora *sub judice*.

La resistente cade nella condotta criminosa perché, manifestando liberamente il suo pensiero (diritto costituzionale ex art.21), persegue il preciso e fondamentale scopo di diffamare un altro consociato: la finalità del suo vivere quotidiano è quella di raccogliere proseliti, notizie, fatti che siano poi utilizzabili contro la SDL per screditarla.



Si pone dunque un problema di legittimazione, di inerenza del suo agire e di correttezza dei fatti che riferisce: principio di contenenza, requisiti e condizioni, questi ultimi, per l'inverarsi del reato di diffamazione( Si leggano le pagine illuminati di Fiandaca-Musco Diritto penale Parte speciale Volume II tomo primo- I delitti contro la persona Terza Edizione Zanichelli 2011 da pagina 100-118).

La manifestazione del libero pensiero, sotto la specie del diritto di critica, impone ovviamente, come tutte le forme di libertà costituzionalmente garantite, dei limiti per non ledere l'altrui sfera che, nel *bilanciamento degli interessi* in contesa, è configurabile con l'onore altrui.

La diffamazione assurge a reato, in quanto che la condotta ha contorni nocivi e dunque lo stigma del disvalore, perché, manifestando liberamente un pensiero, si può tangere la reputazione altrui.

I limiti della manifestazione del libero pensiero e della critica non devono essere superati, ma devono essere compressi e mantenuti nel rispetto del *bilanciamento degli interessi* in conflitto: va dunque soppesata anche l'altrui dignità sociale (bene protetto nel reato di diffamazione) [ si legga Commentario alla Costituzione italiana Utet Editore a cura di Alessandra Valastro in leggi di Italia Gruppo Wolters Kluwer, ricco di note e riferimenti dottrinali e giurisprudenza autorevole].

Non a caso la differenza fra ingiuria e diffamazione sta nel fatto che la prima *sia contestuale alla presenza dell'ingiuriato*, la seconda invece può esplicitarsi (deve esplicitarsi), comunicando con più persone, che *non siano contestualmente presenti alla commissione del fatto*.

La differenza non è di poco rilievo: mentre nell'ingiuria la presenza della parte offesa può diminuire l'effetto del reato (ci si può difendere), nella diffamazione è *in re ipsa* che essa si concreti *senza la presenza del diffamato* e dando pubblico clamore alla notizia (si legga Antolisei Manuale di Diritto penale undicesima edizione aggiornata ed integrata da L.Conti Parte speciale Tomo I Giuffrè editore 1994 Reati contro l'onore da pagina 159 a pagina 188).

Nell'esercitare il suo diritto di critica e di manifestazione di un'opinione la Betti incorre nel reato, proprio perché, senza alcun contraddittorio a far da contrappeso, *solipsisticamente naviga* sul web e autoreferenzialmente si propone come paladina di presunti vessati.

Non siamo al cospetto di una giornalista, ma di una cittadina che intende manifestare un pensiero liberamente sul web, una piazza virtuale che tutti possono frequentare con un clic. Costei non deve avere limiti? Può dire ciò che vuole?

Nella fattispecie in rassegna accade che la Betti, senza attendere la pronuncia del giudice penale, avendo depositato una querela, oltre al reato di diffamazione incorre anche nella fattispecie delittuosa dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato per ragion fattasi.



Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.) richiede, oltre il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di farsi ragione da sè pur potendo ricorrere al giudice, anche quello specifico, rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità (Cass. Penale 13115/2001).

Se si pone mente alla minaccia rivolta (**“vi distruggo se non mi pagate le spese legali”**) si sconfinava addirittura nell'estorsione:” *Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni presuppone l'esistenza di un diritto in ordine al quale il titolare, anziché ricorrere al giudice, si fa ragione da sè medesimo. Non è pertanto ravvisabile tale reato, ma quello di estorsione, allorché l'agente non sia titolare di alcuna situazione giuridica azionabile, ma intenda soltanto conseguire un vantaggio, mediante la minaccia di un ingiusto danno* (Cassazione penale sezione II 28/10/1983).

Dunque **prima che si pronunci** il Giudice, la Betti, sconsideratamente, utilizza lo strumento della *piazza virtuale* per realizzare il suo ordito: screditare l'azienda che le avrebbe perpetrato una truffa. Azionare con un impegno quotidiano *la macchina del fango* contro SDL. La Betti non è una giornalista ma una presunta truffata che, prima che si esprima l'autorità giurisdizionale, *passa l'intera sua giornata* a raccogliere commenti fatti e notizie per disonorare SDL.

Si pone dunque il primo quesito: può essere manifestato il proprio pensiero, per giunta via web ed attraverso social network, senza alcuna ponderazione della notizia che si diffonde? Non essendo una giornalista ed inventandosi autoreferenzialmente il ruolo di salvatrice dei vessati della SDL, la Betti è ipnoticamente entrata nell'idea di creare un'associazione via web di tutti quelli che hanno subito un torto o un presunto illecito da SDL. Infatti lei crea appositi segmenti link nel suo sito *www.deborahbetti.it/sdl-centrostudi-analisi-sentenze pubblicate*. Sulla sua pagina facebook ha creato un riferimento per tutti *gli usurati SDL* che ha questo titolo: *https://www.facebook.com/deborah.betti mi contatti*.

Non si rivolge alla giustizia per ottenere le sue tutele e se anche abbia depositato una querela penale, non ne attende gli esiti e prima di ogni responso giudiziale diffonde, arbitrariamente ed in un soliloquio mediatico, tutte le notizie spregiative ai danni della ricorrente, in ottemperanza alla sua chiarissima minaccia: “**vi distruggo**”.

**L'inerenza o pertinenza** impone che chi ne dia notizia (senza la partecipazione dell'altra parte, dunque senza contraddittorio) conosca ed abbia contezza della *rilevanza sociale* del fatto. La Betti ha reso pubblica la sua querela e già è approdata alla conclusione del processo prima che il Pubblico Ministero si pronunci se archivarla o meno.



Non vi è nessuna legittimazione al diritto di critica, perché il suo fatto (la sua querela) non è socialmente rilevante. Riguarda lei soltanto, il suo *cupio*, si dissolve nella sua infatuazione ed esaltazione.

In secondo luogo diffondere una notizia o indicare un fatto, impone *la cautela* che esso venga riferito con correttezza e con dati: si incorre nel reato di diffamazione quando non si rispetta il **requisito della continenza**.

Un fatto deve essere riportato in modo corretto per consentire al lettore o all'ascoltatore un esame dell'intera questione in fattispecie. Se vi è, di converso, solo la narrazione parziale di esso, (con l'intento preciso dello screditamento) si incorre nella condotta criminosa. Si può dunque manifestare liberamente il proprio pensiero, ma alla sola condizione, quando si riferisce il fatto, di riportare anche le tesi avverse, analizzarle e confutarle.

La Betti per esempio riferisce che gli avvocati SDL siano degli asini. Dimentica fondamentali sentenze ed ordinanze che sono state pubblicate anche ne il "Foro Italiano" sul portale di De iure della casa editrice Giuffrè e nel sito [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). Il che significa che le medesime abbiano fatto giurisprudenza ed ontologicamente abbiano acquistato dignità scientifica (Si veda a titolo esemplificativo e non esaustivo – con riserva di produrre ulteriori provvedimenti nei termini di legge –: Tribunale di Varese, ord. del 20.04.2015 a mezzo della quale si dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare opposta; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, provv. Nr. 261/2015 di sospensione dei termini relativi a procedura esecutiva immobiliare; Tribunale di Alessandria ex Tribunale di Acqui Terme, ord. del 25.02.2015 di sospensione inaudita altera parte della opposta procedura di esecuzione immobiliare; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, provv. del 6.2.2015 di sospensione dei termini relativi a procedura esecutiva; Tribunale di Pavia, provvedimento di sospensione pignoramento mobiliare del 5.5.2015; Tribunale di Latina, provvedimento di sospensione delle operazioni di vendita del 2.12.2013; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, provv. dell'11.03.2015 di sospensione termini procedura esecutiva immobiliare; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, provv. di cui al proc. N. 2488/09, di sospensione termini procedura esecutiva immobiliare; Tribunale di Ancona, provv. del 2.1.2015 di sospensione dell'esecuzione immobiliare; Tribunale di Bergamo, provv. del 22 aprile 2014 di sospensione della procedura esecutiva immobiliare; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, provvedimento del 14.04.2015 di sospensione dei termini della procedura esecutiva immobiliare; Tribunale di Mantova, provv. del 20.10.2014 di sospensione dell'esecuzione immobiliare; Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, provv. del 5 dicembre 2014 di sospensione dei





termini della procedura esecutiva immobiliare; Procura della Repubblica di Chieti, provvedimento del 31.03.2015 di sospensione termini esecuzione immobiliare).

Si ricordi, inoltre, che proprio il Giudice Cozzi ha reso un'ordinanza con la quale ha respinto un ricorso di urgenza ex art.700 cpc in tema di centrale rischi. Trattasi del Giusdicente che ha anche respinto la domanda della Bema Ceramica, della quale la Betti è amministratrice e per la quale si duole di non aver ottenuto il ristoro delle spese legali da parte di SDL e per la qualcosa sta scatenando una campagna pervasivamente diffamatoria.

**In sede di reclamo l'ordinanza della Cozzi è stata riformata non dalla Corte di Appello, bensì da Magistrati della stessa sezione sesta del Tribunale di Milano.**

Se la Betti avesse proposto appello non sarebbe stato possibile riformare *in melius* la sentenza che l'ha vista soccombere?

La sentenza della Cozzi se è stata smentita da colleghi ***della sua stessa sezione***, non avrebbe potuto subire una censura anche dalla Corte di Appello? Il successo è di un avvocato segnalato da SDL, a conferma e a dimostrazione del fatto che la Betti diffonde solo notizie infamanti (guarda casa l'avvocato che ha ottenuto il provvedimento favorevole è l'avvocato Riccio).

Sempre il Tribunale di Milano ha respinto un ricorso di fallimento di 950 mila euro proposto da una Banca contro un cliente che si è rivolto proprio ad SDL: anche in questo è stato segnalato un professionista dalla ricorrente (guarda casa proprio l'avvocato Riccio).

La Betti quando riferisce delle sentenze negative subite da avvocati indicati dalla SDL ha lo sfrontato obiettivo di imbrattare, melmare, inzaccherare l'onore di professionisti, ma non si preoccupa di delibare e soppesare che i medesimi hanno salvato patrimoni immobiliari, avendo ottenuto sospensioni di aste giudiziarie o di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi (si V. i provvedimenti su indicati ed acclusi in produzione).

Il fatto stesso di non aver tenuto conto di questi risultati rende la sua egocentrica narrazione deficitaria e dunque diffamatoria: *"In tema di diffamazione l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (Cass. civ. Sez. III, 27-01-2015, n. 1434).*



*“In tema di diffamazione l'esercizio del diritto di critica è legittimo ove sussista proporzione tra l'importanza del fatto, e la necessità della sua esposizione, ed i contenuti espressivi con i quali la critica è esercitata, senza trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato”* (Cass. civ. Sez. III, 20-01-2015, n. 839).

**Non si dimentichi che sul portale della Betti vi è il chiaro invito ad arrestare Serafino Di Loreto, avvocato responsabile dell'area legale SDL.**

Anche con riguardo alle comunicazioni avvenute su social network (come nel caso di specie: facebook) gli ermellini sono stati categorici: *“la pubblicazione di una frase diffamatoria su di un profilo Facebook rende la stessa accessibile ad una moltitudine indeterminata di soggetti con la sola registrazione al social network ed, anche per le notizie riservate agli «amici», ad una cerchia ampia di soggetti [...] pertanto postare un simile messaggio sul proprio profilo integra il dolo prescritto dall'art. 595 c.p., il quale postula la semplice volontà che la frase giunga a conoscenza di più persone, anche soltanto due, il che rende irrilevante la circostanza che in concreto la frase sia stata letta soltanto da una persona”* (Cass. 12761/14).

Con tale ultima sentenza la Suprema Corte ha quindi chiarito che l'approccio da seguire in materia di *social* è medesimo a quello già indicato dalla stessa Corte in tema di blog, poiché anche il social network può definirsi: *“uno spazio web attorno al quale, comunque, si aggregano navigatori che condividono interessi comuni, con la conseguente diffusività dei contenuti del blog stesso”* (Cass. pen., sez. V, 25.7.2013, n. 32444).

Si può dunque ritenere che attraverso Facebook si realizzi il delitto di diffamazione con aggravante: *“La pubblicazione, sulla bacheca del proprio profilo del social network Facebook, di un messaggio a contenuto lesivo della reputazione di un soggetto, integra il delitto di diffamazione aggravata dall'utilizzo di altro mezzo di pubblicità, contemplata nel comma 3 dell'art. 595 c.p.”* (Uff. indagini preliminari Livorno, 31-12-2012, n. 38912).

**3- Del fumus boni iuris della invocata misura cautelare.**

E' indubbio che sussista il diritto di ottenere una pronuncia giurisdizionale in via d'urgenza, secondo quanto disciplina il procedimento cautelare uniforme.

Il *fumus* emerge già da quanto descritto ed argomentato al punto sub 2. E' chiaro che la Betti stia diffamando la SDL, perché, prima che si pronunci la giustizia penale, pervicacemente persegue l'attuazione del suo sconcertante e delirante disegno criminoso: ***“non ristorandomi delle spese legali della soccombenza da me subita sarà mio intento distruggervi”***.

Tale ordito lo sta compiendo diffamando gravemente la SDL anche incorrendo nel reato di esercizio arbitrario delle sue ragioni e nella peculiare fattispecie criminosa dell'estorsione.



#### 4-Del periculum in mora sua sussistenza.

Nel caso che ci occupa, in ragione della motivazione che muove la sig.ra Deborah Betti, della modalità e dell'intensità con cui è avvenuta e sta avvenendo l'aggressione alla reputazione commerciale e alla professionalità della società ricorrente, si può senza dubbio ritenere esistente anche il requisito del *periculum in mora* richiesto dalla norma.

E difatti, la circostanza che i c.d. post ed i commenti della sig.ra Betti, di contenuto evidentemente denigratorio ed offensivo, rimangano visibili per giorni e giorni sulle pagine web ad ella resistente collegate, determina che il grave danno già recato all'immagine e alla reputazione commerciale della società ricorrente, diventi ogni giorno di maggior entità e proporzione, in quanto detti commenti [denigratori ed offensivi] possono essere letti da chiunque ed in ogni momento della giornata, anche perché il c.d. profilo facebook della resistente non ha restrizioni privacy ed è pubblico.

Del resto, l'obiettivo dichiarato dalla stessa resistente è proprio quello di distruggere la società ricorrente.

E' di tutta evidenza, quindi, che se la società ricorrente volesse far valere, in via ordinaria, il suo diritto a non vedere ingiustamente lesa la sua immagine e reputazione professionale, quest'ultima sarebbe minacciata da un pregiudizio imminente ed irreparabile e ciò in quanto i commenti denigratori ed offensivi sarebbero pubblici e visibili a tutti i consociati per tutta la durata del giudizio di cognizione ordinaria.

In merito, va rilevato che proprio in materia di pubblicazione di commenti denigratori ed offensivi dell'altrui reputazione su pagina facebook, una recentissima pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia (la numero 384/2015 del 15 aprile 2015) ha stabilito che il requisito del *periculum in mora* è... *“verosimilmente sussistente e ciò in ragione della particolare natura dei beni giuridici offesi e l'oggettiva gravità dei fatti lesivi allegati dalla ricorrente”* (cfr. ordinanza appena richiamata pag. 2 II cpv.).

Appare opportuno riportare per intero l'appena citata ordinanza e ciò in ragione della perfetta coincidenza con il caso in esame.

*“rilevato che, con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il... il sig... in proprio e in qualità di titolare della ditta individuale F con sede in C., ha chiesto all'intestato Tribunale l'adozione, in via d'urgenza, di un provvedimento nei confronti di G e G diretta a far cessare e quindi ad inibire a questi ultimi l'indebita pubblicazione sulla piattaforma Facebook dei posti dal contenuto diffamatorio meglio descritti in ricorso;*



*considerato che, per quel che concerne l'ammissibilità del ricorso d'urgenza in esame, nel caso di specie ricorre anzitutto il requisito dell'atipicità/residualità non prevedendo il vigente ordinamento giuridico strumenti cautelari tipici alternativi a quello attivato dall'odierna ricorrente;*

*rilevato che, per quel che concerne la fondatezza del ricorso, sono prodotte in copia numerose pubblicazioni di post e commenti dallo I e dalla G sui rispettivi profili Facebook o su profili altrui, espressamente o implicitamente riferiti alla ricorrente e alla sua attività commerciale il cui contenuto appare palesemente lesivo dei diritti della personalità della ricorrente, risolvendosi le stesse pubblicazioni in un inammissibile attacco denigratorio personalizzato;*

*ritenuto, infine che, per quanto concerne il presupposto del periculum in mora, il paventato timore di danno grave ed irreparabile deve ritenersi verosimilmente sussistente e ciò in ragione della particolare natura dei beni giuridici offesi e l'oggettiva gravità dei fatti lesivi allegati dalla ricorrente che ricorrono dunque i presupposti per la concessione della richiesta cautela... ordina a... l'immediata cessazione rimozione di tutte le pubblicazioni a contenuto ingiurioso e diffamatorio nei confronti della ricorrente sulla piattaforma Facebook o su altri social network”*

Non va sottovalutato, inoltre, che la condotta della resistente ha incidenza diretta sull'attività imprenditoriale della ricorrente che, a cagione della massiccia campagna diffamatoria della sig.ra Betti, sta progressivamente perdendo clienti e fatturato con pregiudizio anche dei livelli occupazionali.

In proposito, per completezza espositiva e mero scrupolo difensivo, va osservato che nel caso in esame non vale obiettare che l'esistenza del pregiudizio economico impedisca che il danno stesso sia considerato irreparabile, in quanto esso si accompagna alla lesione di un interesse non patrimoniale (reputazione) e in ogni caso si presenta di non pronta liquidazione per la complessità delle indagini richieste per la conversione in termini monetari, ragion per cui non esclude il requisito del c.d. *periculum in mora* (cfr. Tribunale di Oristano, ordinanza 3 aprile 2015; Tribunale di Napoli, ordinanza 7 novembre 2013; Tribunale di Napoli, ordinanza 26 aprile 2000).

In altri termini, la circostanza che il danno all'immagine e alla reputazione sia un danno astrattamente suscettibile di quantificazione economica non esclude che esso possa assumere il carattere dell'irreparabilità quando, come nel caso di specie, la condotta illecita colpisce anche violentemente la reputazione, che è interesse non patrimoniale, e lo stesso diritto ad esercitare l'attività di impresa il cui ristoro non è di certo di pronta liquidazione.

#### **4-Del requisito della residualità: sussistenza**



E' noto che il ricorso alla cautela atipica ex art. 700, è ammesso "fuori dai casi regolati nelle precedenti sessioni di questo capo" e quindi esso può trovare ingresso solo ove rispetti il requisito della *residualità* e ciò non solo rispetto a tutti i procedimenti cautelari espressamente previsti dal legislatore codicistico, ma anche, secondo la giurisprudenza, rispetto a tutte le misure cautelari nominate anche non regolate dal Capo II del libro IV del codice.

La riserva di residualità, quindi, con cui apre la disposizione dell'art. 700 cod. proc.civ. preclude l'utilizzabilità dei provvedimenti d'urgenza soltanto quando si voglia per il loro tramite tutelare un diritto da un *periculum in mora* già contemplato nel prevedere una misura cautelare tipica; in particolare "il ricorso alla tutela cautelare innominata resta inammissibile allorché l'istante possa concretamente disporre di un'azione cautelare tipica in grado di raggiungere un equivalente grado di abilità ad assicurare gli effetti della decisione di merito (cfr. Tribunale di Catanzaro, I sez. civile, ordinanza del 14 luglio 2014).

Ciò posto, appare evidente che nel caso per cui è causa, la società ricorrente, al fine di evitare un danno grave ed irreparabile alla sua reputazione commerciale e alla sua professionalità nonché allo stesso diritto costituzionalmente garantito ad esercitare l'attività d'impresa (art. 41 Cost.), non può far ricorso a nessun rimedio tipico apprestato dall'ordinamento.

Da ciò discende l'ammissibilità del presente ricorso.

#### **5. Dell'instaurando giudizio di merito a cognizione piena**

Questa difesa precisa che all'esito della tutela speciale sommaria instaurerà, ai sensi e per gli effetti, dell'art.669 octies cpc giudizio ordinario di cognizione, domandando che sia accertata e dichiarata l'illecità della condotta della sig.ra Deborah Betti e che, pertanto, sia confermato l'emanando provvedimento cautelare e condannata l'odierna resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa.

In altri termini, con il presente giudizio cautelare si intende ottenere una pronuncia idonea ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

#### **6. Dell' applicazione dell'art. 614 bis cod. proc.civ : istanza per la fissazione di una somma di danaro per ogni violazione successiva ovvero per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento**

E' noto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 duodecies cod.proc.civ. l'attuazione della misura cautelare avviene sotto il controllo del giudice della cautela.



Sulla base di questo presupposto, la recente ordinanza del Tribunale di Reggio Emilia del 15 aprile 2015 (supra pag. 11 IV cpv.) ha stabilito che il giudice della tutela cautelare possa anche fissare una somma di danaro nel caso di ulteriori violazioni o di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Si chiede, quindi, che codesto On. Giudice voglia stabilire che la sig.ra Debora Betti sia tenuta a versare la somma di euro 100,00 per ogni ulteriore pubblicazione di post o commenti o mancata rimozione di commenti e euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento.

Alla luce di quanto esposto la SDL Centrostudi S.p.A., in persona del l.r.p.t. dott. Pier Felice Minoia

### RICORRE

affinché codesto On. Tribunale adito, Giudice a designarsi, siccome la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provveda con decreto *inaudita altera parte* nel senso delle conclusioni che si rassegnano e ciò dopo aver assunto, ove occorra, sommarie informazioni.

Assegni alla ricorrente un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notificazione del presente ricorso e del decreto alla sig.ra Deborah Betti, affinché all'esito di detta udienza, con ordinanza, confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati con decreto *inaudita altera parte*.

Qualora non ritenga che la convocazione della sig.ra Deborah Betti possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento, fissi con decreto, la comparizione delle parte davanti a sé ed il termine per la notificazione del presente ricorso e del decreto stesso alla resistente.

Si rassegnano le seguenti

### Conclusioni

1. in via cautelare ed urgente, confermare l'ordine, se già impartito, *inaudita altera parte* o farsi ordine alla sig.ra Deborah Betti di rimuovere e/o cancellare e/o occultare dalla rete web le pubblicazioni diffamatorie in narrativa riportate (segnatamente, quelle presenti: sul profilo facebook personale 'deborah betti'; sul sito deborahbetti.it e sul sito consulenzadebito.it) così come ogni altro commento, messaggio e/o pubblicazione parimenti presente in rete web, anche se non specificamente menzionato nel corpo del presente atto;
2. stabilire che la sig.ra Debora Betti sia obbligata a versare la somma di euro 100,00 per ogni ulteriore pubblicazione di post o commenti o mancata rimozione di commenti e euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emanando provvedimento;



3. nel merito, e all'esito dell'instaurando giudizio a cognizione piena, che sia accertata e dichiarata l'illiceità della condotta della sig.ra Deborah Betti e che, pertanto, sia confermato l'emanando provvedimento cautelare e condannata l'odierna resistente al risarcimento del danno da quantificarsi in corso del detto giudizio a cognizione piena;
4. spese al definitivo.

Si indicano come informatori: l'avv. Riccio Biagio (C.F. RCCBGI64S08B759D), domiciliato in C.so Cesare Battisti n. 24 – 80024, Cardito (NA); il sig. Wail El Fatihi, (C.F. LFTWLA80S03Z330T) residente in Rocadelle, via Dalla Chiesa n. 22. Il dott. Stefano Pigolotti domiciliato presso la SDL in Mazzano alla via Padana Superiore. Il dott. Renato Rebulaz via Padovani,9 Grezzana(VR).

Si allega:

- Visura Camerale SDL Centrostudi s.p.a.;
- Procura alle liti;
- Copie dei comunicati e dei messaggi pubblicati nella rete web dalla Betti Deborah.
- Ordinanze e provvedimenti favorevoli ottenuti dagli avvocati SDL.

*Salvis iuribus*

\*\*\*

Ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U. 115/02 si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e pertanto il contributo dovuto è pari a quello dovuto per la causa di merito, ridotto della metà, ovverosia: € 259,00.

Milano, 14.07.2015

Avv. Danilo Griffò

Avv. Marco Mazza



R.G. 44524/15



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

SEZIONE FERIALE CIVILE  
27 luglio/02 agosto 2015

Il Presidente

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 epc.

il ricorso al <sup>LA</sup>dott. **BACCOLINI** assegna

fissa  
per la comparizione delle parti l'udienza del 30/07/15 h. 10,00 assegnando a  
parte ricorrente termine fino al 24/07/15 per la notifica a controparte di ricorso  
e decreto ed a parte resistente sino al 23/07/15 per il deposito di eventuali note  
difensive.

Milano, 20/07/15

Il Presidente della sezione feriale  
Maria Luisa Padova

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

MILANO 20 LUG. 2015



DIRITTO DI COPIA PER  
€ 46,14 ASSOLTO  
MEDIANTE APPLICAZIONE DI  
MARCHE DA BOLLO  
SULL'ORIGINALE, EX ART. 285  
T.U. 115/2002.  
Milano, 23.07.2015  
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Milano, li 23.07.2015



IL CANCELLIERE



UNEP - MILANO  
Zona: 2/71

URGENTE

Istante. SDL CENTROSTUDI SPA

Cr. A/9/48416

Rich. GRIFFO DANILO  
Dest: BETTI D

23/07/2015

Dep. €: 20,00 F/5/5672



-1G1948416/2